

**Accordo di Collaborazione**  
**per la fruizione della Spiaggia delle Monache e il tratto di spiaggia libera ricompresa tra il Palazzo Donn'Anna ed il limite della concessione demaniale del Bagno Sirena srl**

L'**Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale**, Ufficio Amministrazione Beni Demanio Napoli e Lavoro Portuale (in seguito denominata Autorità Portuale) con sede legale in Piazzale Pisacane 80133 Napoli in persona del legale rappresentante/delegato alla firma Presidente Avv. **Andrea ANNUNZIATA**, nato a San Marzano sul Sarno il 7 febbraio 1955

**E**

Il **Comune di Napoli** (nel seguito denominato Comune di Napoli) con sede legale in Piazza Municipio, in persona del legale rappresentante/delegato alla firma Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile con Delega al Mare, Prof. **Edoardo COSENZA**, nato a Napoli il 3 maggio 1958

**E**

La **Bagno Sirena S.r.l.**, con sede legale in via Posillipo 357, p.IVA/C.F. 03724090638 in persona del legale rappresentante **Raimondo CIARAMELLA**, nato a Napoli il 30 aprile 1975

**Premesso che:**

Il Comune di Napoli, in costanza di emergenza sanitaria da Covid-19, con delibera di Giunta Comunale n.173 del 29 maggio 2020 avente ad oggetto atto di indirizzo "Napoli riparte anche dal Mare", impulso alla fruibilità degli arenili cittadini e del mare, (Piano Spiagge) ha adottato il Piano Comunale per la fruizione in sicurezza delle spiagge libere elaborato dal gruppo di lavoro costituito con disposizione del direttore generale n.015 del 27 maggio 2020 e condiviso con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

**Tenuto conto che**, benché conclusa l'emergenza sanitaria, permane sulla "Spiaggia delle Monache" oltre che sul tratto di spiaggia ricompresa tra il Palazzo Donn'Anna e il limite della concessione del Bagno Sirena srl la necessità di garantire condizioni di fruizione in sicurezza dell'arenile pubblico, ad accesso libero e gratuito, già dai primi giorni della stagione balneare oggetto di numerose segnalazioni pervenute ai punti di contatto dell'Ente per il sovraffollamento che si crea a causa degli ingressi numerosi rispetto all'ampiezza dell'arenile;

la medesima necessità di garantire condizioni di fruizione in sicurezza dell'arenile pubblico è stata oggetto di apposito comitato di sicurezza presso la Prefettura di Napoli in data 18 maggio 2022;

Per le motivazioni succitate, per la stagione balneare 2022, tra le medesime parti è stato sottoscritto un protocollo d'intesa per la fruizione dei tratti di spiaggia libera succitati;

**Considerato** che tale accordo di collaborazione ha consentito la necessaria attività di contingentamento degli ingressi, pulizia del lido e riduzione dei rifiuti, anche in conformità a quanto previsto dalla Delibera di GC n. 173/2020;

che nel corso della riunione, promossa dall'Autorità di Sistema Portuale con nota prot. AdSP n. 14239 del 19.05.2023, tenutasi in data 22 maggio 2023, unitamente al Comune di Napoli, Capitaneria di Porto, Lido Sirena S.r.l. in merito all'accesso alla spiaggia libera denominata "Spiaggia delle Monache" è emersa la disponibilità del Bagno Sirena di collaborare con gli enti al fine di garantire una fruizione in sicurezza, nel rispetto dei luoghi e delle normative vigenti sull'area oltre alla volontà di sottoscrivere un nuovo accordo di collaborazione;

**Visti:**

la nota del Comune di Napoli PG/2023/446345 del 29 maggio 2023 con la quale il Servizio Tutela del Mare comunica, la stima effettuata per gli accessi alle spiagge libere di "Donn'Anna" e "Delle Monache";

l'Accordo sottoscritto in data 1/07/2001 tra Comune di Napoli e l'allora Autorità Portuale di Napoli per la raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti sul litorale comunale;

l'art. 15 della legge 241 del 90 il quale recita anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3;

l'art.119 del TUEL 267/2000 che consente agli enti locali, per la parte qui di interesse, di stipulare accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire servizi aggiuntivi.

la legge n. 296 del 2006 che stabilisce *“l’obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;*

l’articolo 11 della legge n. 217 del 2011 prevede *“il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione”;*

Tutto ciò premesso e considerato

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **ART. 1**

#### **(Premesse e considerazioni)**

Le premesse e considerazioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **ART. 2**

#### **(Oggetto)**

Il presente Accordo di Collaborazione è finalizzato a garantire una fruizione pubblica, sicura ed ecosostenibile dell’area di balneazione pubblica “Spiaggia delle Monache” oltre che del tratto di spiaggia ricompresa tra il Palazzo Donn’Anna e il limite della concessione del Bagno Sirena srl, in linea con l’Accordo della Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-Città ed autonomie locali del 14 Luglio 2005 (ex Art.8 del D.Lgs.28/08/1997, n.181).

### **ART. 3**

#### **(Strumenti per l’attuazione dell’Accordo di Collaborazione)**

Il presente Accordo di Collaborazione si attuerà mediante la condivisione ed attuazione, nell’ambito delle specifiche competenze e disponibilità, del piano spiagge del Comune di Napoli approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 173 del 29 maggio 2020, E in particolare:

la Bagno Sirena S.r.l. si impegna gratuitamente a:

- 1) effettuare il contingentamento degli accessi alla spiaggia libera con un proprio vigilante, fino al raggiungimento del numero massimo di ingressi di 450 persone;
- 2) far rispettare gli orari di apertura e chiusura delle spiagge (Entrata ore 8:30 – Uscita ore 17:30);
- 3) consentire l’accesso ai maggiorenni; i minori possono accedere solo se accompagnati da un adulto;
- 4) consentire l’utilizzo delle docce e dei bagni agli avventori della spiaggia libera;
- 5) predisporre apposito sistema di prenotazione on- line con le caratteristiche di seguito indicate:  
al fine di garantire un’equa e plurima fruizione dell’area di balneazione ciascun bagnante potrà effettuare un massimo di n° 3 prenotazioni settimanali (ed ogni prenotazione dovrà contenere da 1 a massimo 3 ingressi), con la previsione di misure di penalità sul sistema di prenotazione per gli utenti che eseguono la prenotazione senza usufruirne e senza effettuare l’opportuna cancellazione. Il 5% dei posti disponibili potrà essere riservato a categorie protette (ai sensi della legge 69/1999) e anziani (maggiori di 70 anni di età), che potranno accedere senza prenotazione online.

Il Comune di Napoli si impegna a:

- 1) supportare il contingentamento degli accessi a monte mediante proprio personale e/o Soci Cooperatori, oltre che a diffondere informazione sulle modalità di accesso e fruizione pubblica delle spiagge in questione, anche mediante la realizzazione di una scheda informativa sintetica da divulgare attraverso i propri canali web e social.
- 2) sensibilizzare i fruitori delle spiagge sulla riduzione dei rifiuti e l’utilizzo di plastica e vuoti a perdere. In casi di eventuali criticità /disordini, saranno segnalate tempestivamente alle Forze dell’Ordine e agli alti organi di polizia;
- 3) assicurare la pulizia ordinaria delle aree di balneazione pubblica;

l’Autorità di Sistema Portuale si impegna a:

- 1) realizzare e installare eventuale cartellonistica informativa relativa alle ordinanze di competenza AdSP nell’area di balneazione pubblica in questione;
- 2) supportare logisticamente gli altri Enti qualora sia necessario.

Le parti convengono che l’accesso del pubblico all’area di balneazione pubblica presente all’interno della “Spiaggia delle Monache” e del tratto di spiaggia ricompreso tra il Palazzo Donn’Anna e il limite della concessione demaniale al Bagno Sirena srl sarà effettuato fino al raggiungimento del numero totale di posti spiaggia disponibili, pari a max 450 persone.

In base all'evoluzione della stagione estiva ed ai dati sui flussi dei bagnanti, si conviene che, salvo diverso accordo tra le parti l'attività di contingentamento dei flussi resterà in vigore fino al 30 di Settembre.

#### **ART. 4**

##### **(Durata e decorrenza dell'Accordo di Collaborazione - proroga e rinnovo)**

Il presente Accordo di Collaborazione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al 30 settembre 2023, salvo rinnovo per le successive stagioni balneari.

#### **ART. 5**

##### **(Modifiche)**

Qualora lo si ritenga indispensabile e/o opportuno, per adeguare il presente atto alle mutate esigenze delle parti, o alle mutate esigenze normative, il presente *Accordo di Collaborazione* potrà essere modificato durante il periodo di vigenza mediante accordo scritto tra le parti.

#### **ART. 6**

##### **(Responsabilità e Recesso)**

Le parti possono recedere dal presente *Accordo di Collaborazione* mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante lettera raccomandata o pec con avviso di ricevimento. In caso di recessione unilaterale dal presente *Accordo di Collaborazione* o mancato rispetto in parte o in toto degli accordi presi, l'ente e/o la società non assolvente e recedente dall' *Accordo* sarà responsabile della mancata attuazione e conseguente chiusura al pubblico dell'area.

#### **ART. 7**

##### **(Registrazione e spese contrattuali)**

Il presente Accordo di Collaborazione è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 4 della Tariffa II Parte del D.P.R. 131/1986, a cura e a spese della Parte richiedente.

E' esente da bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella allegato B, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

#### **ART. 8**

##### **(Domicilio)**

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Accordo di Collaborazione, i contraenti eleggono il proprio domicilio come segue: Bagno Sirena s.r.l. in Napoli, via Posillipo 357; Comune di Napoli, in Napoli, Piazza Municipio 1; Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, in Napoli Piazzale Pisacane, cap.80133.

#### **ART. 9**

##### **(Norme applicabili)**

Per quanto non espressamente disposto nel presente *Accordo di Collaborazione*, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

#### **ART. 10**

##### **(Foro competente)**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente *Accordo di Collaborazione*, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Napoli

Il presente Accordo di Collaborazione, redatto in formato digitale, viene letto, accettato e sottoscritto con firma digitale dalle Parti.

Napoli, li \_\_\_\_\_

Il Comune di Napoli _____	La Bagno Sirena s.r.l. _____	L' Autorità di Sistema Portuale MTC _____
------------------------------	---------------------------------	--